

Art. 17.

Procedure per l'accreditamento

1. Gli ambiti territoriali definiscono la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di accreditamento al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti. In sede di prima applicazione, l'amministrazione competente pubblica apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza.
2. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato dall'amministrazione competente in cui è collocata la struttura o il servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.
3. L'amministrazione competente trasmette al settore competente della Giunta regionale il provvedimento di accreditamento entro quindici giorni dalla adozione.
4. L'amministrazione competente verifica, con cadenza almeno biennale, la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il provvedimento di decadenza dall'accreditamento. I provvedimenti di sospensione o decadenza dall'accreditamento sono trasmessi al settore competente della Giunta regionale entro tre giorni dalla loro adozione.
5. L'amministrazione competente, nell'ambito delle attività di cui al comma 5, verifica la coerenza e la rispondenza della struttura o del servizio accreditato rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi.
6. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.